



*Ministero dell' Ambiente e della
Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della Cultura

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO l’articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge sopra richiamato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;

VISTO l’art. 26 *ter* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, innovato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, n. 123, ai sensi del quale: “Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell’articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata dalla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Investimenti Area Sud, S.O. Progetti Calabria con nota prot. RFI-DIN-DIS.CAL\61 del 2 marzo 2022, acquisita al prot. MiTE-31500 del 11 marzo 2022, per il progetto di fattibilità tecnico ed economica "Linea ferroviaria Potenza-Metaponto: interventi di velocizzazione tratta Grassano-Bernalda", integrata con la valutazione di incidenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, e contestuale verifica del Piano di utilizzo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

CONSIDERATO che il progetto rientra tra quelli compresi nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza ed è inserito nell'Allegato IV al decreto legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 108/2021, ed è altresì compreso nella tipologia di opere assoggettate a V.I.A. statale, di cui al punto 10) "tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza" dell'Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

PRESO ATTO che il proponente Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con la sopra citata nota prot. RFI-DIN-DIS.CAL\61 del 2 marzo 2022, ha altresì dichiarato che *"per la realizzazione degli interventi di velocizzazione della tratta Grassano-Bernalda è stata, altresì, nominata con DPCM del 16 aprile 2021, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, Commissaria Straordinaria [...]"*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello Studio di impatto ambientale comprensivo del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica, dello Studio di Incidenza, nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta il 17 marzo 2022 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che con nota prot. MiTE-34289 del 17 marzo 2022 è stata comunicata alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della predetta documentazione;

VISTO il parere n. 4/2022 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Comitato Speciale, acquisito al prot. MiTE-39034 del 25 marzo 2022;

VISTO il parere prot. 5690 del 15 aprile 2022 di Arpa Basilicata, reso ai sensi dell'art. 24, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, assunto al prot. MiTE-48131 del 20 aprile 2022, con cui richiama la propria precedente nota prot. 10718 del 5 luglio 2021;

VISTA la nota prot. MIC_SS-PNRR-650 del 13 aprile 2022, acquisita al prot. MiTE-47613 del 20 aprile 2022, con cui il Ministero della cultura, Soprintendenza speciale per il PNRR ha formulato al proponente la richiesta di integrazioni;

VISTA la nota prot. CTVA-3252 del 23 maggio 2022, acquisita al prot. MiTE-64888 del 24 maggio 2022, con cui la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha formulato al proponente la richiesta di integrazioni;

VISTA la nota prot. RFI-DIN-DIS.CAL\101 del 1 giugno 2022, acquisita al prot. MiTE-69426 del 3 giugno 2022, con cui il proponente, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, ha avanzato richiesta di

sospensione di 15 giorni del termine previsto per la trasmissione della documentazione integrativa, concessa con nota prot. MiTE-75441 del 16 giugno 2022;

VISTA la nota prot. RFI-DIN-DIS.CAL\114 del 16 giugno 2022, acquisita al prot. MiTE-79401 del 24 giugno 2022, con cui il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa, in riscontro alla richiesta di integrazioni progettuali formulata dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e alla richiesta di integrazioni formulata dal Ministero della cultura, Soprintendenza Speciale per il PNRR;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione della documentazione integrativa è avvenuta sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 4 luglio 2022;

VISTO il parere prot. 10784 del 20 luglio 2022 dell'Arpa Basilicata, acquisito al prot. MiTE-90722 del 20 luglio 2022, reso a seguito delle integrazioni progettuali trasmesse dal proponente;

VISTO che l'intervento è localizzato nella Regione Basilicata, nei territori dei Comuni di Salandra, Ferrandina e Bernalda, tutti in provincia di Matera, e può dar luogo a potenziali interferenze con i seguenti siti della rete Natura 2000:

- a) ZPS e ZSC IT9220260 – Valle Basento Grassano Scalo Grottole;
- b) ZPS e ZSC IT9220255 – Valle Basento Ferrandina Scalo;
- c) ZPS e ZSC IT9220144 – Lago San Giuliano e Timmari;
- d) ZPS e ZSC IT9220135 – Gravine di Matera;
- e) ZPS e ZSC IT9130007 – Aree delle Gravine;
- f) ZPS e ZSC IT9220270 – Monte di Mella – Torrente Misegna;

CONSIDERATO che il progetto prevede la velocizzazione della linea Grassano-Bernalda, di sviluppo totale di circa 12.3 chilometri, che costituisce un lotto funzionale della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto. Le opere di progetto sono coordinate con la realizzazione del lotto 1a Battipaglia-Romagnano della linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria e con il tratto di interconnessione tra il lotto 1a e la linea Battipaglia-Potenza-Metaponto. Il tracciato, che si sviluppa prevalentemente su nuova sede in affiancamento alla linea storica Potenza-Metaponto, è sostanzialmente in rilevato con altezza massima di circa 8 m ed è posto alla destra idraulica del fiume Basento, in un'area compresa tra il fiume Basento e la linea storica;

CONSIDERATO che gli obiettivi del progetto consistono nel miglioramento dell'offerta di trasporto ferroviario nel segmento viaggiatori, con riduzione dei tempi di percorrenza mediante varianti di tracciato, nello sviluppo del trasporto merci tramite il transito di treni più lunghi previo adeguamento del modulo della linea;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 39 del 3 agosto 2022 di cui alla nota prot. CTVA-6041 del 24 agosto 2022, assunta al prot. MITE-103231 del 24 agosto 2022 di esito positivo di compatibilità ambientale del progetto, nel rispetto di specifiche condizioni ambientali;

CONSIDERATO che con il sopra citato parere n. 39 del 3 agosto 2022, in ordine alla Valutazione di incidenza, la Commissione Tecnica PNRR/PNIEC ha espresso *“parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000; la Valutazione di livello I (screening) di incidenza si conclude positivamente, senza necessità di procedere alla Valutazione Appropriata”*;

CONSIDERATO inoltre che con il predetto parere n. 39 del 3 agosto 2022, in ordine alla verifica del Piano di Utilizzo, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, la Commissione Tecnica PNRR/PNIEC ha ritenuto che *“il Piano di Utilizzo delle Terre*

e Rocce da Scavo contenga gli elementi essenziali per il passaggio alla successiva fase progettuale: Tuttavia si rende necessario che nelle fasi successive della progettazione, tutti gli elementi di cui al DPR 120/2017 siano censiti, aggiornati e verificati tramite aggiornamento del PUT, come indicato nella Condizione Ambientale n. 4”;

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. MIC_SS-PNRR/3673 del 22 settembre 2022, assunto al prot. MITE-115455 del 22 settembre 2022, di esito parzialmente favorevole in quanto espresso, “limitatamente ad alcune opere di progetto” e subordinato al rispetto di specifiche condizioni ambientali. In particolare, con la condizione n. 1 ha disposto che *“prima dell’adozione del provvedimento di VIA, per gli immobili vincolati ope legis (ponti e ponticelli) per i quali è prevista la demolizione integrale, dovrà essere espletata la Verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004, il cui esito dovrà essere negativo, affinché sia rispettato il seguente disposto dell’art. 26 comma 2 del D.lgs. 42/2004: “Qualora prima dell’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente”;*

VISTA la nota prot. MiTE-121176 del 4 ottobre 2022 con cui la Direzione Generale Valutazioni Ambientali, alla luce del sopra richiamato parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR, ha rappresentato l’impossibilità a concludere il procedimento ed ha chiesto al Ministero concertante di voler comunicare gli esiti della verifica del rispetto della condizione ambientale n. 1 impartita con il sopra citato parere di cui alla nota prot. MIC_SS-PNRR/3673 del 22 settembre 2022;

ACQUISITA la nota prot. MIC_SS-PNRR/1687 del 7 febbraio 2023, assunta al prot. MiTE-17831 del 7 febbraio 2023, con cui la Soprintendenza Speciale per il PNRR esprime il parere definitivo, aggiornando il quadro prescrittivo di cui al sopra richiamato parere di cui alla nota prot. MIC_SS-PNRR/3673 del 22 settembre 2022, ritenendo *“di poter considerare ottemperata la Condizione n. 1 e parzialmente superate le Condizioni n. 2 e n. 3 del parere prot. 3673 del 22 settembre 2022” e “che si possa procedere all’emanazione del provvedimento di compatibilità ambientale”* disponendo, inoltre, che *“per quanto attiene alla tutela dei beni paesaggistici il Proponente dovrà acquisire la prevista Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali”;*

PRESO ATTO che non è pervenuto il parere della Regione Basilicata;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 39 del 3 agosto 2022, costituito da n. 65 (sessantacinque) pagine;
- b) parere del Ministero della cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. MIC_SS-PNRR/3673 del 22 settembre 2022, costituito da n. 15 (quindici) pagine;
- c) parere integrativo del Ministero della cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. MIC_SS-PNRR/1687 del 7 febbraio 2023, costituito da n. 4 (quattro) pagine;

VISTA, in conclusione, la documentazione trasmessa a corredo dell’istanza di valutazione di impatto ambientale, le integrazioni e i chiarimenti resi nel corso dell’iter istruttorio nonché il parere dell’Arpa Basilicata;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale;

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di fattibilità tecnico ed economica “Linea ferroviaria Potenza-Metaponto: interventi di velocizzazione tratta Grassano-Bernalda” e parere favorevole circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della Valutazione di livello I (Screening) senza necessità di procedere alla Valutazione Appropriata, e verificata la conformità del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, subordinati al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

2. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 51, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, la durata dell’efficacia del presente decreto è di dieci anni, decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 39 del 3 agosto 2022. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

2. In ordine al Piano di utilizzo, il proponente dovrà trasmettere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nei termini previsti dalla legge, l’aggiornamento del Piano di utilizzo, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, secondo quanto richiesto dalla condizione ambientale n. 4 del citato parere n. 39 del 3 agosto 2022.

Articolo 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. MIC_SS-PNRR/3673 del 22 settembre 2022 così come aggiornato con nota prot. MIC_SS-PNRR/1687 del 7 febbraio 2023. Il proponente dovrà presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nella sopra citata nota prot. MIC_SS-PNRR/1687 del 7 febbraio 2023.

2. Il proponente dovrà presentare la documentazione ai fini dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Articolo 4

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 3.

2. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica svolge l’attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 39 del 3 agosto 2022. Il Ministero della cultura effettua le attività di verifica tramite gli uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone

tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è notificato alla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Direzione Investimenti Area Sud, S.O. Progetti Calabria, al Ministero della cultura, al Commissario Straordinario, all'ARPA Basilicata, all'ISPRA, alla Provincia di Matera, all'Ente Parco Naturale di Gallipoli-Cognato, ai Comuni di Salandra, di Ferrandina e di Bernalda e alla Regione Basilicata che ne cura la trasmissione alle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero della cultura, è reso disponibile sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il Proponente, entro il termine di durata dell'efficacia del presente provvedimento indicato all'art. 1 comma 2, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione Ecologica
Direttore Generale
07.03.2023 07:59:12
GMT+00:00

**IL SOPRINTENDENTE SPECIALE
PER IL PNRR
DIRETTORE GENERALE**

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT